DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 34/2004.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 maggio 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Bari è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2000, 2001 e 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2000, 2001 e 2002 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Bari l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE	PRESIDENTE
Bruno Bove	*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 20 maggio 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI BARI PER GLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2002

S O M M A R I O

1. Premessa *Pag.* 13
2. Aspetti istituzionali » 14
3. Gli Organi » 16
4. Il Personale » 18
5. Dismissioni e partecipazioni societarie » 21
6. La programmazione e il piano regolatore portuale . » 23
7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni » 26
8. Operazioni e servizi portuali, gestione del demanio marittimo » 28
9. Attività promozionale » 30
10. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri . » 31
11. I bilanci » 32
12. Il rendiconto finanziario » 34
13. La situazione amministrativa e i residui » 39
14. Il conto economico » 42
15. Il stato patrimoniale » 44
16. Conclusioni » 47

***1.** Premessa*

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria, relativa agli anni dal 2000 al 2002 dell'Autorità portuale di Bari[1].

[1] Il precedente referto, concernente gli esercizi dal 1995 al 1999, è in Atti parlamentari XIII Legislatura, Doc XV, n. 297.

***2.** Aspetti istituzionali*

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale ha istituito, nei principali porti nazionali, le Autorità portuali, enti di diritto pubblico distinti dalle Autorità marittime e aventi una serie di compiti espletati nei porti in precedenza dalle Capitanerie e dagli uffici periferici del Ministero dei Lavori pubblici, oltre a nuovi compiti correlati alle nuove funzioni ed esigenze di un moderno scalo marittimo.

Nei porti ove esistevano Enti e Consorzi portuali ovvero le Aziende dei mezzi meccanici (tutti accomunati dall'art. 2 della legge 84 nella dominazione di "organizzazioni portuali") la legge medesima ha inteso far derivare tali Autorità portuali da questi Enti preesistenti attraverso la dismissione delle loro attività operative ed il conseguente subingresso delle Autorità portuali nel possesso dei beni e rapporti in corso di precedenza non trasferiti.

L'organizzazione portuale esistente a Bari era il Consorzio del porto di Bari, costituito con decreto prefettizio del 22 marzo 1960, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del T.U.L.C.P., come consorzio volontario tra Comune, Provincia e C.C.I.A. di Bari, il quale esercitava esclusivamente attività di impresa portuale oltre a gestire i mezzi meccanici dello Stato, la Stazione marittima passeggeri e il bilico portuale.

L'Autorità portuale di Bari ha assunto le funzioni istituzionali a decorrere dal 1° gennaio 1995, data di sua costituzione ai sensi del D.L. 22 dicembre 1994, n. 969, più volte reiterato, da ultimo con D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

La sua circoscrizione territoriale è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal molo San Cataldo, incluso, fino alla radice del nuovo molo foraneo, inclusa la Casa del Portuale, attuale sede dell'Autorità.

Sono affidati dalla legge all'Autorità portuale essenzialmente i seguenti compiti:

- Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali; con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;
- Manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi con le operazioni portuali;

- Vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima;
- Amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti dagli articoli da 36 a 55 e 68 del cod. nav. e nelle relative norme di attuazione.

Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art. 6 comma 6 della legge n. 84[2], di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Autorità portuale di Bari è disciplinata dal regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Comitato portuale delibera del 5 febbraio 1998, approvata condizionatamente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota del 30 ottobre 1998, alle cui indicazioni l'Autorità si è conformata, con delibera del 31 marzo 1999.

Tale gestione è soggetta, a norma del comma 4 del citato articolo 6, al controllo della Corte dei conti che lo esercita con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259[3].

[2] Nel testo novellato dall'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1996, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. L'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto per l'Autorità portuale , mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

[3] In tal senso ha disposto l'art. 8-bis del D.L. 457/1997, convertito in L. 30/1998, novellando il predetto comma 4 la cui originaria formulazione prevedeva quale modalità del controllo quella prevista dall'art. 12 della legge n. 259, consistente nella presenza di un magistrato alle riunioni degli organi collegiali dell'ente.

***3.** Gli Organi*

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori.

Nel corso del triennio considerato sono stati rinnovati, per scadenza del mandato, gli organi dell'Autorità portuale di Bari.

Con d.m. in data 6 marzo 2000 è stato ricostituito il Collegio dei revisori e con d.m. del 10 ottobre 2001, emesso previa acquisizione dell'intesa della Regione Puglia e dei pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è stato confermato nella carica di Presidente la persona che l'aveva ricoperta nel precedente quadriennio.

Il Comitato portuale, venuto a scadere il 29 ottobre 2001, è stato ricostituito, dopo aver acquisito le varie designazioni, con decreti adottati dal Presidente il 16 e 27 novembre 2001.

All'incarico di Segretario generale è stato nominato per un quadriennio, con delibera del 30 aprile 2002 e decorrenza dalla stessa data, il dirigente del Servizio amministrazione e bilancio, il quale aveva già svolto, ad interim, l'incarico medesimo dal dicembre dell'anno precedente.

Riguardo alle indennità e agli altri compensi spettanti agli organi va ricordato preliminarmente che l'indennità di carica del Presidente è stata, con d.m. 10 luglio 1997, fissata (in via provvisoria e salvo conguaglio) in misura equipollente al trattamento economico del Segretario generale, maggiorato del 30%.

In correlazione con gli incrementi di detto trattamento previsti dai contratti, collettivi di categoria ed aziendali, via via succedutisi la misura di tale indennità è aumentata nel triennio, passando da mln £ 291,9 nel 2000 a mgl € 175,88 (mln £ 340,5) con decorrenza dal 30 aprile 2002.

All'attuale Presidente dell'Autorità viene altresì corrisposto il rimborso per le spese di viaggio e, in base a delibera del 13 dicembre 1999, per quelle di soggiorno a Bari (non essendo egli ivi residente). L'Autorità poi continua a rimborsare all'Amministrazione del Senato della Repubblica gli oneri retributivi e contributivi riguardanti l'attuale Presidente nella sua qualità di funzionario parlamentare, collocato in aspettativa per l'espletamento dell'incarico.

Non è mutata nel triennio l'entità dei compensi annui spettanti ai revisori dei conti che pertanto è rimasta fissata nelle misure stabilite con d.m. 31 dicembre 1997: in mln £ 10,3